

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 415

Adozione documento “Linee guida ed indicazioni operative per il rilascio del “giudizio di qualità ed idoneità d’uso” delle acque sotterranee destinate al consumo umano”.

sL’Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro, confermata dalla Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue.

VISTO il D.Lgs. del 2.2.2001, n. 31 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” ed, in particolare, l’art. 4 il quale sancisce, tra l’altro, che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, e l’art. 6 co. 5-bis secondo cui “Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente”;

VISTA la Legge Regionale del 12.01.2005 n. 1, art. 32 “Tutela delle acque destinate a uso umano”, come modificato dall’art. 28 della Legge Regionale del 22.02.2005 n. 3, il quale definisce i modi, i tempi e i soggetti deputati alla verifica della salubrità dell’acqua distribuita e della conformità delle opere di captazione alla normativa vigente;

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 01/008721/GAB del 11.05.2005 con la quale si

sospendono, con effetto immediato, i provvedimenti - emanati dall’Ufficio del Genio Civile di Lecce - di revoca delle concessioni per l’utilizzazione delle acque sotterranee ad uso integrativo potabile rilasciate a favore dell’Acquedotto Pugliese, sospensione avvenuta ai fini dell’espletamento delle procedure di acquisizione della certificazione di qualità delle acque ad uso potabile di cui all’art.32 della L.R. n. 1/2005;

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 01/013816/GAB del 03.08.2005 nella quale, tra l’altro, si dispone di definire le “Linee Guida” in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano per l’acquisizione del “giudizio di qualità ed idoneità d’uso”;

RILEVATO che nella Disposizione Presidenziale appena citata è previsto che le Linee guida debbano essere “definite dall’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, di concerto con l’ATO Puglia, l’Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche, l’Assessorato Regionale all’Ecologia, l’ARPA”;

CONSIDERATO

- che, al fine di definire le suddette Linee Guida è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro con i rappresentanti dall’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, di concerto con l’Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche, l’Assessorato Regionale all’Ecologia, l’ARPA e l’ATO Puglia alla quale, in ottemperanza alla Disposizione Presidenziale del 03.08.2005, sono state assegnate anche funzioni di indirizzo e coordinamento;
- che il Gruppo di Lavoro, a seguito di numerose riunioni, ha redatto una prima stesura delle “Linee Guida” in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 01/013816/GAB del 03.08.2005;

RILEVATO che è stato necessario aggiornare le suddette Linee Guida alla luce delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale con l’emanazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale), istituendo a tal fine un “Nucleo operativo ristretto” del Gruppo di lavoro;

VISTE le Leggi Regionali n. 12 del 28.05.2007 e n. 16 del 07.10.2009, che prorogano i termini previsti dall'art. 32, commi 1 bis, 2 e 2 bis, della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i., rispettivamente al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2014, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per uso potabile;

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 con la quale, ai fini di fronteggiare un persistente stato di criticità del sistema idrico regionale, si è proceduto alla riattivazione ad uso integrativo potabile, di pozzi fino ad allora non utilizzati a tal fine;

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 0014903 del 28.12.2009, con la quale si integra l'elenco dei pozzi indicati nella precedente del 05.02.2008 e si dispone che tutti i pozzi indicati nelle suddette Disposizioni possano essere riattivati e/o utilizzati per uso integrativo potabile fino alla data del 31.12.2014;

PERTANTO, al fine di ottemperare alle Disposizioni Presidenziali suddette ed al fine di uniformare, a livello regionale, le procedure atte a conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualità delle risorse idriche, in particolare delle acque sotterranee destinate al consumo umano, si ritiene necessario approvare le "Linee guida ed indicazioni operative per il rilascio del "giudizio di qualità ed idoneità d'uso" delle acque sotterranee destinate al consumo umano", che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro e dal Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE quanto indicato in narrativa che qui si intende interamente riportato;
- DI ADOTTARE le "Linee guida ed indicazioni operative per il rilascio del "giudizio di qualità ed idoneità d'uso" delle acque sotterranee destinate al consumo umano", che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (ALL. 1);
- DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e al Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro la predisposizione degli atti consequenziali scaturenti dal presente documento;
- DI PROVVEDERE alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati a cura del competente Ufficio del Servizio P.A.T.P.;
- DI STABILIRE che il presente provvedimento venga adottato, su tutto il territorio regionale, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
Assessorato alle Politiche della Salute

Linee guida ed indicazioni operative per il rilascio del “*giudizio di qualità ed idoneità d’uso*” delle acque sotterranee destinate al consumo umano

Indice

Riferimenti normativi europei, nazionali e regionali

Definizioni

- 1 Principi generali e finalità
- 2 Il “giudizio di qualità ed idoneità d’uso”
 - 2.1 Fonti di captazione di nuova utilizzazione
 - 2.2 Fonti di captazione già in esercizio
- 3 I controlli
 - 3.1 Controlli interni
 - 3.2 Controlli esterni
 - 3.2.1 Controlli analitici e piano annuale dei controlli
 - 3.2.2 Controlli alle fonti di captazione
- 4 Operazioni di campionamento

Riferimenti normativi europei, nazionali e regionali

- Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
- Decreto Legislativo 2 Febbraio 2002, n. 27 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
- Decreto del Ministro Sanità del 26 Marzo 1991 “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della Direttiva CE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”(Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 84, 10/04/91)
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, supplemento ordinario n. 96 della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006
- Circolare 02/12/1978 n. 102. Disciplina igienica concernente le materie plastiche e gomme per tubazione ed accessori destinati a venire a contatto con acqua potabile e da potabilizzare
- Decreto del Ministero della Salute 6 Aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (prot. 67/2007/P.C.M.) del 05 Marzo 2007
- Accordo Stato-Regioni del 12 dicembre 2002 “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152”
- Legge Regione Puglia 12.01.2005 n. 1 art. 32 e Legge Regione Puglia 22.02.2005 n. 3 art. 28 comma 1 bis
- Piano Direttore della Regione Puglia approvato con Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 Giugno 2002, n.191
- Legge Regione Puglia del 28.05.2007, n. 12
- Legge Regione Puglia del 07.10.2009, n. 16
- Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/008721/ GAB del 11/05/05
- Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/013816/GAB del 03/08/05
- Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/000875/GAB del 05/02/08
- Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 14903 del 28/12/2009
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/09

- Circolare del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia n.437/RM del 05/03/07 in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee.

Definizioni

- Acqua destinata al consumo umano: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 Novembre 1998, recepita con D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i..
- Acqua non trattata: acqua prelevata da una fonte di approvvigionamento prima di un eventuale impianto di trattamento della stessa.
- Acqua miscelata: acqua proveniente da due o più fonti di approvvigionamento mescolata prima dell'utilizzo.
- Acqua trattata: acqua prelevata da una fonte di approvvigionamento dopo l'impianto di trattamento.
- Acquedotto: complesso di infrastrutture degli impianti di captazione, dell'eventuale trattamento, del trasporto, dell'accumulo e della distribuzione di acqua potabile.
- ATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale): Consorzio tra i Comuni pugliesi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle Leggi Regionali n. 28/1999 e n. 8/2007, per organizzare il Servizio Idrico Integrato al fine di garantirne la gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
- Cabina testata pozzo: locale interrato, seminterrato, o fuori terra in cui è alloggiata la testata del pozzo.
- Fonte di approvvigionamento: pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo.
- Fonte di captazione delle acque sotterranee: pozzo e/o sorgente.
- Gestore del Servizio Idrico: soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio idrico delle acque destinate al consumo umano dalla fonte di captazione al punto di consegna.
- Pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente cilindrica, ottenuta con varie tecniche, provvista di armatura di sostegno, sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo per pressione naturale o tramite sistema di pompaggio.
- Punto di consegna: punto finale della distribuzione di acqua da parte dell'acquedotto prima dell'impianto di distribuzione domestico, identificabile con il gruppo misuratore.
- Rete di distribuzione: complesso di tubazioni e apparecchiature per il trasporto dell'acqua all'utenza.
- SIAN: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl.
- Sorgente: punto o area più o meno ristretta in cui avviene l'affioramento di acque sotterranee.
- Zona di tutela assoluta: zona che, estendendosi per almeno metri 10 (dieci) di raggio dal punto di captazione o di derivazione dell'acqua, deve essere adeguatamente protetta ed adibita elusivamente ad opere di captazione o presa ed ad infrastrutture di servizio.
- Zona di rispetto: in assenza della individuazione da parte della Regione (D.Lgs. n. 152/06, art. 94, comma 1) la zona che si estende per metri 200 (duecento) di raggio dal punto di captazione o di derivazione dell'acqua.

1 Principi generali e finalità

L'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano è un diritto fondamentale del cittadino ed è oggetto di protezione giuridica. Poiché fenomeni d'inquinamento e desertificazione, unitamente ad un uso non razionale e non sostenibile, contribuiscono a rendere ancora più preziosa la risorsa acqua nella nostra Regione, si rende necessario garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il presente atto definisce le competenze, gli interventi e le procedure, al fine di perseguire il suddetto obiettivo.

Il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano ha come fine la tutela della salute pubblica, pertanto vanno tutelati la qualità ed il valore nutrizionale della stessa.

Le presenti linee guida sostituiscono ogni altra precedente indicazione operativa per il rilascio del giudizio di qualità ed idoneità d'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

2 Il “giudizio di qualità ed idoneità d'uso”

Il “*giudizio di qualità ed idoneità d'uso*” interessa l'acqua emunta dalla fonte di captazione (pozzo, sorgente) e destinata al consumo umano, sia di nuova utilizzazione sia relativa a fonti già in esercizio.

I Sindaci territorialmente competenti, provvederanno ad emanare i provvedimenti di competenza, inerenti la salvaguardia della zona di rispetto dei pozzi.

2.1 Fonti di captazione di nuova utilizzazione

Il giudizio è subordinato alla presentazione al Sindaco ed al SIAN della Asl, territorialmente competenti, da parte dell'Ente Gestore della seguente documentazione:

- autorizzazione alla ricerca per l'eventuale sfruttamento della risorsa idrica ad uso potabile, rilasciata da parte della Autorità competente, previo parere preventivo sul progetto, rilasciato dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL;
- planimetria in scala 1:2000 con ubicazione della risorsa idrica captata, indicazione della relativa “zona di tutela assoluta” e della “zona di rispetto”;
- istanza al Sindaco territorialmente competente, di emissione di provvedimenti inerenti la zona di rispetto;
- certificazione di destinazione urbanistica, riferita alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale territorialmente competente;
- studio idrogeologico completo dell'area interessata comprendente la sezione litostratigrafica presunta, la valutazione del regime e del movimento naturale della falda, il suo equilibrio con falde attigue, i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con conseguente richiamo di acque non desiderabili;
- relazione tecnica contenente:
 - attestazione da parte dell'Ente Gestore che il progetto è conforme alla normativa vigente di riferimento ed al Piano Tutela delle Acque della Regione;

- caratteristiche costruttive delle opere a servizio dell'impianto di captazione (cabina testata del pozzo, cabina di clorazione, camere di manovra);
 - caratteristiche costruttive e cronologia di realizzazione della fonte di captazione;
 - attestazione della tipologia del pozzo e sua portata media;
 - garanzie igieniche di protezione delle falde acquifere attraversate con salvaguardia della comunicazione tra falde diverse;
 - attestazione che la differenza tra i livelli statico e dinamico della superficie piezometrica della falda ha valori tali da evitare richiami da altre falde o acque diverse (indicare il dato numerico della differenza tra i due livelli);
 - attestazione che la pompa sommersa è posizionata non in corrispondenza dei filtri per evitare la presenza di sabbia oppure attestazione di utilizzazione di metodologie alternative che permettono di ottenere tale risultato;
 - attestazione di tutto ciò che non è possibile verificare *de visu* in riferimento alla conformità dei requisiti dell'opera di captazione, previsti dall'allegato II, comma 2 del D.M. del 26/03/91 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 Aprile 1991).
- attestazione sulla sicurezza igienico-sanitaria delle opere idraulico-ingegneristiche della fonte di captazione rilasciata da tecnico abilitato;
 - attestazione da tecnico abilitato o dal produttore che i materiali e gli oggetti della fonte di captazione destinati a venire a contatto con l'acqua ad uso umano hanno specifica idoneità igienico-sanitaria e sono conformi a quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
 - relazione sulle modalità di eventuale trattamento dell'acqua, successivo alla fase di emungimento, trattamento preventivamente autorizzato dal SIAN territorialmente competente.

Il SIAN della ASL, territorialmente competente, esprime il "giudizio di qualità ed idoneità d'uso", ai sensi del comma 5 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i., che deve basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell'acqua e deve tenere in debito conto le risultanze del controllo ispettivo e del controllo analitico.

Per tali controlli si precisa quanto segue:

- a) Il controllo ispettivo si basa sulla verifica dei requisiti igienico-sanitari dell'opera di captazione, della "zona di tutela assoluta" e della "zona di rispetto": in particolare, i controlli ispettivi sulla "zona di rispetto" verranno effettuati dai SIAN di concerto con funzionari tecnici dell'autorità competente al rilascio della concessione ed in collaborazione con gli UTC territorialmente competenti.
- b) Il controllo analitico deve prevedere un prelievo campione di acqua a stagione, più un prelievo campione in un periodo a discrezione della ASL competente territorialmente. Tutti i cinque prelievi campione devono prevedere l'analisi dei parametri elencati nella seguente tabella.

Tabella 1: Parametri e valori di parametro

N.	Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Parametri organolettici				
1	Colore	Accettabile per i consumatori	Senza variazioni anomale	
2	Odore	Accettabile per i consumatori	Senza variazioni anomale	
3	Sapore	Accettabile per i consumatori	Senza variazioni anomale	
4	Torpidità	Accettabile per i consumatori	Senza variazioni anomale	
Parametri chimico-fisici				
5	Alcalinità		mg/l CaCO ₃	1
6	Alluminio	200	µg/l	
7	Ammonio	0,50	mg/l	
8	Antiparassitari	0,10	µg/l	2-3
9	Antiparassitari Totale	0,50	µg/l	2-4
10	Antimonio	5,0	µg/l	
11	Arsenico	10	µg/l	
12	Benzene	1,0	µg/l	
13	Benzo (a) pirene	0,010	µg/l	
14	Boro	1,10	mg/l	
15	Cadmio	5,10	µg/l	
16	Carbonio Organico Totale(TOC)		Senza variazioni anomale	
17	Cianuro	50	µg/l	
18	Cloruro	250	mg/l	1
19	Concentrazione Ioni Idrogeno	≥ 6,5e ≤ 9,5 Unità ph	ph	1
20	Conduttività	2500 microSmc a 20°C	C°	1
21	Cromo	50	µg/l	
22	Durezza	15-50°F	F°	
23	Ferro	200	µg/l	
24	Fluoruro	1,50	mg/l	
25	Idrocarburi Policiclici Aromatici	0,10	µg/l	5
26	Manganese	50	µg/l	
27	Mercurio	1,0	µg/l	
28	Nichel	20	µg/l	
29	Nitrato (NO ₃)	50	mg/l	
30	Nitrito (NO ₂)	0,5	mg/l	
31	Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	
32	Piombo	10	µg/l	
33	Rame	1,0	mg/l	
34	Residuo Secco a 180°C	1500	mg/l	
35	Selenio	10	µg/l	
36	Solfato	250	mg/l	
37	Sodio	200	mg/l	
38	Vanadio	50	µg/l	
Parametri microbiologici				
39	Escherichia Coli	0	Numero/100ml	
40	Enterococchi	0	Numero/100ml	

NOTE alla Tabella 1

Nota 1. L'acqua non deve essere aggressiva, si intende per acqua aggressiva "acqua dolce ed acida che può corrodere impianti sanitari, tubi ed apparecchiature".

Nota 2. Per antiparassitari s'intende: insetticidi organici, erbicidi organici, fungicidi organici, nematocidi organici, acaricidi organici, algicidi organici, rodenticidi organici, sostanze antimuffa organiche, prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)-pertinenti metabolici-prodotti di degradazione e di reazione.

Nota 3. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo parassitario. Nel caso di aldina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Nota 4. "Antiparassitari-Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

Nota 5. Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 31/01 e s.m.i., il SIAN dell'ASL, pur in presenza dei requisiti per l'emissione del "giudizio di qualità ed idoneità d'uso", qualora ravvisi nel progressivo deterioramento dell'acqua un potenziale rischio di superamento dei valori di parametro sopra elencati o la costante presenza di valori al limite della concentrazione ammessa, esprime pareri integrativi e promuove nei confronti dei gestori opportune azioni finalizzate a tutelare ed a migliorare la qualità dell'acqua.

I Gestori del Servizio Idrico devono limitare la pratica della miscelazione dell'acqua alle situazioni prive di alternative praticabili sotto il profilo sanitario, a condizione che i valori di parametro delle fonti di captazione non costituiscano pregiudizio per la pubblica salute.

I Gestori sono tenuti a produrre opportuna documentazione di aggiornamento nei casi di nuovi interventi e/o variazioni apportate alle opere di captazione.

E' facoltà della ASL:

- richiedere in ogni momento integrazione alla documentazione in suo possesso ai fini dell'acquisizione delle informazioni utili per il mantenimento del giudizio e/o per l'aggiornamento dei dati in suo possesso;
- effettuare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti per verificare la conformità delle opere ai relativi elaborati, le condizioni igienico-sanitarie degli impianti, le prescrizioni e/o gli interventi adottati e la loro efficacia.

La procedura per l'emissione del giudizio, da parte del SIAN territorialmente competente, per i nuovi approvvigionamenti si sviluppa nelle seguenti tre fasi.

- I. Esame della documentazione, del parere preventivo rilasciato dal competente SIAN e del provvedimento del Sindaco inerente la salvaguardia della zona di rispetto.
- II. A seguito della realizzazione dell'opera si procede al controllo ispettivo ed al controllo analitico nei tempi e modalità previsti dal presente paragrafo.
- III. Rilascio del "giudizio di qualità ed idoneità d'uso" ed invio di copia dello stesso alla autorità competente al rilascio della concessione all'utilizzo, all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ATO, all'Ente Gestore del servizio idrico, al Sindaco territorialmente competente.

Successivamente all'emissione del "giudizio di qualità ed idoneità d'uso" l'Autorità competente provvederà a rilasciare la concessione all'utilizzo di acque sotterranee ad uso potabile per la fonte di captazione, inviandone copia all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, all'ATO Puglia, all'Ente Gestore del servizio idrico, al Sindaco ed al SIAN territorialmente competente.

2.2 Fonti di captazione già in esercizio

Preso atto delle indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con direttiva prot.n. 67/2007/PCM del 05 Marzo 2007;

Vista la normativa regionale vigente per la tutela delle acque destinate ad uso umano (art. n. 32 della L.R. n. 1 del 12/01/05 modificato ed integrato dall'articolo n. 28 della L.R. n. 3 del 22/02/05, nonché la legge regionale n. 16 del 07/10/2009);

Vista la Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/008721/ GAB del 11/05/05;

Vista la Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/013816/GAB del 03/08/05;

Vista la Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 01/000875/GAB del 05/02/2008;

Vista la Disposizione Presidenziale della Regione Puglia prot. n. 14903 del 28/12/2009.

Per le fonti di captazione già in esercizio alla data di emanazione delle presenti linee guida, il "giudizio di qualità ed idoneità d'uso" potrà essere rilasciato a condizione che:

- a. i controlli analitici effettuati nell'anno precedente ed in quello in corso, secondo quanto previsto dalla *lettera b.* del precedente paragrafo, risultino essere conformi ai valori previsti.
- b. dai controlli ispettivi effettuati dai SIAN di concerto con funzionari tecnici dell'autorità competente al rilascio della concessione ed in collaborazione con gli UTC territorialmente competenti, risulti la conformità della opera di captazione, della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa attuale di riferimento.

Inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore del presente documento, l'Ente Gestore dovrà produrre alla autorità competente al rilascio della concessione all'utilizzo, al Sindaco ed alla ASL territorialmente competente, qualora non abbia già provveduto, la seguente documentazione:

- planimetria in scala 1:2000 con ubicazione della risorsa idrica captata, indicazione della relativa "zona di tutela assoluta" e della "zona di rispetto";
- certificazione di destinazione urbanistica, riferita alla zona di tutela assoluta e zona di rispetto rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale territorialmente competente;
- relazione tecnica contenente:
 - attestazione che l'opera di captazione è idonea ad erogare acqua conforme alla normativa vigente;
 - caratteristiche costruttive delle opere a servizio dell'impianto di captazione (cabina testata del pozzo, cabina di clorazione, camere di manovra);
 - attestazione della tipologia del pozzo e sua portata media;
 - attestazione sulla idoneità e sulla sicurezza igienico-sanitaria delle opere idraulico-ingegneristiche della fonte di captazione;
 - indicazioni sulle modalità di eventuale trattamento dell'acqua, successivo alla fase di emungimento, previa autorizzazione del SIAN territorialmente competente.

E' facoltà della ASL richiedere in ogni momento integrazione alla documentazione in suo possesso ai fini dell'acquisizione delle informazioni utili per il mantenimento del giudizio e/o per l'aggiornamento dei dati.

3 I controlli

Le acque sotterranee da pozzi o da sorgenti sono monitorate attraverso i controlli interni da parte dei gestori e con controlli esterni da parte dei SIAN delle ASL.

3.1 Controlli interni

I controlli interni sono quelli che il Gestore del Servizio Idrico è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Nel caso in cui le acque delle fonti di captazione non corrispondano ai valori di parametro previsti dalla tabella "Parametri e valori di parametro" del par.2.1 del presente documento, il gestore attua i correttivi gestionali di competenza, necessari all'immediato ripristino dei valori di parametro dell'acqua captata, per assicurare la qualità delle acque erogate al punto di consegna.

I punti di prelievo e la frequenza dei prelievi possono essere concordati con il SIAN territorialmente competente; i risultati analitici e gli eventuali correttivi gestionali sopra descritti devono essere conservati almeno 5 (cinque) anni per le consultazioni da parte delle autorità competenti; gli stessi dovranno essere comunicati, almeno trimestralmente, anche in forma sintetica al SIAN.

Il Gestore si avvale di laboratori interni di analisi per l'effettuazione dei controlli, oppure stipula apposite convenzioni con altri Gestori di Servizio Idrico.

3.2 Controlli esterni

I controlli esterni sono effettuati dai SIAN territorialmente competenti e sono finalizzati alla tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque fornite da pubblici acquedotti.

I controlli esterni vanno articolati nelle seguenti tipologie: controlli analitici e controlli ispettivi alla fonte di captazione.

3.2.1 Controlli analitici e piano annuale dei controlli

I controlli analitici devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. devono considerare l'esigenza di individuare le situazioni di rischio, che potrebbero successivamente interessare anche solo una parte dell'acquedotto;
- b. possono tener conto delle informazioni derivate dall'effettuazione dei controlli interni.

Per le precedenti considerazioni ogni SIAN predispose un piano annuale dei controlli analitici, da effettuare sugli impianti, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- a. Qualità della fonte di approvvigionamento;
- b. Ricerca supplementare per sostanze e microrganismi che possono rappresentare potenziale pericolo e per i quali non sono stati fissati valori di parametro (art. 8, comma 3, D. Lgs. 31/01 e s.m.i.);
- c. Eventuali interventi effettuati dal Gestore sull'impianto, in grado di modificare le caratteristiche qualitative dell'acqua.

Fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella tabella B1 dell'allegato II del D.Lgs. 31/01 e s.m.i., il piano annuale di controllo potrà prevedere ~~che la~~ frequenza minima dei

controlli possa essere variata in diminuzione ove sussistano i presupposti di cui alla nota 4 della tabella citata.

La programmazione dei controlli dovrà essere predisposta in modo da garantire la tempestiva individuazione di situazioni di rischio, siano esse causate dall'immissione in rete di acqua priva dei requisiti di potabilità oppure dalla perdita degli stessi. Pertanto, è auspicabile:

- privilegiare i controlli alle fontane pubbliche ed ai punti significativi della rete, dove la qualità dell'acqua si presume sia uguale a quella che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
- mantenere costante la periodicità e il luogo del campionamento;
- privilegiare il controllo più frequente dei parametri più significativi piuttosto che il controllo meno frequente di un maggior numero di parametri in tutti i punti di prelievo, basando quindi la programmazione su un'attenta valutazione delle serie analitiche storiche.

Copia del sopra citato piano va inviata all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.

3.2.2 Controlli alle fonti di captazione

Trattasi del controllo al punto di captazione dell'acqua non trattata; il punto di controllo deve trovarsi in luogo di facile accesso per un'ideale ed agevole operazione di prelievo campione.

4 Operazioni di campionamento

Le operazioni di campionamento rivestono importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria; quindi i campioni devono essere sia prelevati sia conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possano influenzare significativamente i risultati delle analisi, attenendosi alle modalità previste dalla normativa vigente.